



# COMUNE DI CUTROFIANO

- Provincia di Lecce -

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07/03/2008

---

### INDICE

#### **CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Limitazioni generali e deroghe
- Art. 4 Dimensione dei mezzi pubblicitari
- Art. 5 Mezzi pubblicitari installati con carattere di provvisorietà

#### **CAPO II : CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI MEZZI PUBBLICITARI, PUBBLICITA' FONICA E VOLANTINAGGIO**

- Art. 6 Cartelli e mezzi pubblicitari luminosi
- Art. 7 Insegne d'esercizio
- Art. 8 Cartelli pubblicitari
- Art. 9 Preinsegne
- Art. 10 Segni orizzontali reclamistici
- Art. 11 Impianti pubblicitari di servizio
- Art. 12 Stazioni di servizio
- Art. 13 Pubblicità fonica
- Art. 14 Volantinaggio

#### **CAPO III : ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE**

- Art. 15 Zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale

#### **CAPO IV : PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE, SANZIONI E NORME TRANSITORIE**

- Art. 16 Autorizzazioni e competenza amministrativa
  - Art. 17 Norme di rinvio
  - Art. 18 Sanzioni amministrative
  - Art. 19 Norme transitorie
-



# COMUNE DI CUTROFIANO

- Provincia di Lecce -

## **CAPO I** **Disposizioni generali**

### **Art. 1** **Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia concernente i mezzi pubblicitari ed i relativi impianti, da collocare o collocati lungo le strade o in vista di esse e, comunque, su aree pubbliche o di uso pubblico o in vista di queste.
2. Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, il presente Regolamento si prefigge anche lo scopo, con riferimento all'impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici e quelli paesaggistici del territorio comunale.

### **Art. 2** **Definizioni**

1. Si definisce "insegna d'esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Sono equiparate ad insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferisce, realizzate con tecniche pittoriche direttamente sul muro. Per "pertinenze" si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.
2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto monofacciale o bifacciale e bidimensionale, supportata da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede di un'attività.
3. Si definisce "cartello" il manufatto bidimensionale, supportato da struttura di sostegno, utilizzabile in entrambe le facciate. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
4. Si definisce "manifesto" l'elemento pubblicitario privo di rigidità, prevalentemente realizzato in materiale cartaceo, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. E' collocabile, esclusivamente, negli spazi pubblici a ciò preordinati.
5. Si definisce "striscione, locandina, stendardo", l'elemento bidimensionale, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso solo per luce indiretta. L'esposizione di tali mezzi pubblicitari è ammessa, esclusivamente, in occasione della manifestazione o spettacolo cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso.
6. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte con caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio", qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità, recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
8. Si definisce "impianto di pubblicità e propaganda" qualunque altro manufatto, finalizzato alla pubblicità o propaganda, diverso da quelli individuati nei precedenti commi. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
9. Si definiscono "tende solari" i manufatti in tessuto o in materiali flessibili similari, sostenuti da intelaiatura a sbalzo o appoggiata, posti esternamente agli edifici.
10. Si definiscono "mezzi pubblicitari cumulativi" quelli utili a segnalare un'area omogenea, progettati in modo unitario nel quadro di un piano di sviluppo commerciale o di qualsivoglia iniziativa di valorizzazione ambientale.



# COMUNE DI CUTROFIANO

- Provincia di Lecce -

## Art. 3 Limitazioni generali e deroghe

1. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire, dentro e fuori dei centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art.51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni, previste dal presente Regolamento, per la tutela delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.
2. Nel centro abitato le distanze previste dall'art. 51, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono ridotte sulle strade di tipo E) e F) di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nei termini di seguito indicati:
  - mt. 20, lungo le strade di scorrimento e di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
  - mt. 10, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
  - mt. 10 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
  - mt. 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali, ad eccezione degli "impianti fissi per le pubbliche affissioni", per i quali tale distanza è ridotta a mt. 20;
  - mt. 30 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
  - gli "impianti fissi per le pubbliche affissioni", se in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, possono essere collocati anche a distanza inferiore a mt. 10 dagli altri cartelli e/o mezzi pubblicitari e dai segnali stradali in relazione allo schema di posa in opera dell'insieme pubblicitario che si andrà a costruire, il quale non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.
3. Nel centro abitato gli impianti pubblicitari dovranno essere collocati ad una distanza di almeno mt. 2 dalla carreggiata stradale, fatte salve le distanze inferiori stabilite da particolari disposizioni del presente regolamento.
4. Nel centro abitato e nei tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km, gli impianti di servizio e gli impianti affissivi posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli o aderenti ad un fabbricato possono essere collocati ad una distanza non inferiore a cm. 50 dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in ogni caso dovrà essere osservato il rispetto delle norme che regolano eventuali pertinenze stradali quali i marciapiedi, le piste ciclabili, le aree di servizio e di sosta.
5. Per le "preinsegne" è ammessa l'installazione, nell'ambito di un sistema unitario di pubblicizzazione, ad una distanza non inferiore a mt. 1 dall'intersezione stradale; la collocazione delle preinsegne non dovrà comunque ostacolare la lettura della segnaletica esistente.
6. Gli impianti pubblicitari devono essere collocati in opera in conformità alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche Legge 13/89 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
7. E' vietata la installazione di impianti tipo "poster" (mt. 3x6) o superiori su suolo privato ad eccezione delle stazioni di servizio limitatamente alla pubblicizzazione dell'attività svolta nell'area stessa e ad eccezione di quelli di cui all'art. 16 comma 4 del presente Regolamento.

## Art. 4 Dimensione dei mezzi pubblicitari

1. Fuori del centro abitato i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di mq. 6, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di mq. 20.
2. Nel centro abitato, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, i limiti di superficie sono quelli di cui al comma 1.
3. Le "insegne di esercizio", all'interno del centro abitato, sono soggette ai seguenti limiti dimensionali:
  - insegna a bandiera orizzontale: mq. 10, se collocate parallelamente alla carreggiata;
  - insegna a bandiera verticale: mq. 10, se collocate parallelamente alla carreggiata;
  - insegna frontale: mq. 10, se collocate parallelamente alla carreggiata;
  - insegna su palina: mq. 10, se collocate parallelamente alla carreggiata.Laddove collocate non parallelamente alla carreggiata la dimensione è ridotta, in tutti i casi, a mq. 2. Per le insegne a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali, il limite è individuato in mq. 20.
4. Per gli "impianti fissi delle pubbliche affissioni", il limite è determinato in cm. 70 x 100 nonché, in relazione alle tipologie sotto elencate, nelle seguenti misure:
  - tipo "poster", costituito da impianto a muro o collocato a terra con supporti propri mono o bifacciali: mt. 6 x 3;



# COMUNE DI CUTROFIANO

- Provincia di Lecce -

- tipo "stendardo", costituito da impianto mono o bifacciale, collocato a terra su supporto proprio montato orizzontalmente : cm. 140 x 100, cm 200 x 140, cm. 280 x 200, cm. 210 x 100;
- tipo "stendardo", montato verticalmente : cm. 100 x 140, ovvero cm. 140 x 200;
- tipo "tabella", costituito da cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro: cm. 70 x 100, cm. 140 x 200, cm. 140 x100, cm. 100x140, cm. 200 x 140, cm. 280 x 200;
- tipo "trespolo", costituito da impianto trifacciale, collocato a terra su supporto proprio: cm. 70 x 200, per ogni faccia.
- tipo "transenna", costituito da impianto bifacciale, collocato a terra su supporto proprio cm. 100 x 100 per ogni faccia.

5. Per interventi di particolare importanza e dimensioni, i cartelli ed i mezzi pubblicitari posti nei centri abitati "a tetto o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali, a funzione direzionale o relative ad impianti sportivi", possono essere autorizzati limiti di superficie superiori, previa acquisizione del parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, anche in relazione al rapporto tra la dimensione della facciata del fabbricato e quella del mezzo pubblicitario.

6. I limiti di superficie indicati nei commi precedenti non si applicano ai cartelli e mezzi pubblicitari, realizzati nei centri abitati, in attuazione di piani e/o progetti dell'Amministrazione Comunale, che possono raggiungere la dimensione massima indicata dai singoli progetti.

## Art. 5

### Mezzi pubblicitari installati con carattere di provvisorietà

1. In occasione di manifestazioni culturali, politiche, sportive, congressuali, espositive, convegnistiche, spettacolari e simili, all'interno del centro abitato, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari con caratteristiche di provvisorietà, con le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:

- i "cartelli" non dovranno avere dimensione superiore a mq. 1,50. E' ammessa, in conseguenza della temporaneità, la deroga alle distanze minime previste dal presente Regolamento, purché l'installazione non comporti pericolo o intralcio per la circolazione;
- sia i "cartelli" che eventuali "striscioni, locandine, stendardi e bandiere", potranno essere esposti limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, nonché alla settimana precedente ed alle ventiquattrore successive;
- gli "striscioni, locandine e stendardi" potranno essere installati alla distanza minima di mt. 12,5 dagli altri mezzi pubblicitari; gli striscioni potranno essere installati in occasione di manifestazioni svolte dal Comune ovvero dallo stesso patrocinate;
- la collocazione di "bandiere" potrà avvenire, esclusivamente, su suolo privato, nel rispetto delle distanze previste dal precedente art. 3.

2. In occasione di spettacoli viaggianti (luna-park e circhi equestri), potranno essere collocati cartelli con le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:

- l'esposizione dei "cartelli" è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, oltreché alla settimana precedente ed alle ventiquattrore successive;
- il numero massimo dei cartelli installabili nel territorio comunale è pari a n. 100 per ogni iniziativa;
- è vietata l'installazione di tale cartellonistica nel centro storico.

## CAPO II

### *Caratteristiche particolari dei mezzi pubblicitari, pubblicità fonica e volantaggio*

## Art. 6

### Cartelli e mezzi pubblicitari luminosi

1. I mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti all'interno dei centri abitati, non possono avere né luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque

provochi abbagliamento.



# COMUNE DI CUTROFIANO

- Provincia di Lecce -

2. La croce rossa luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
3. La croce verde luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare le farmacie.
4. Al fine di evitare il generarsi di confusione con la segnaletica, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nei mezzi pubblicitari luminosi posti a meno di mt. 15 dal bordo della carreggiata, laddove distanti meno di mt. 100 da intersezioni semaforiche.

## Art. 7

### Insegne d'esercizio

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti dimensionali, le insegne d'esercizio devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

- le insegne frontali dovranno essere contenute nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm. 30. Nel caso in cui tale collocazione non sia possibile per documentate ragioni, l'insegna, posta a parete di fianco all'esercizio, dovrà comunque rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio;
- le insegne a bandiera, sia orizzontali che verticali, aggettanti sui marciapiedi, dovranno uniformarsi al regolamento edilizio comunale; nel caso in cui l'insegna risulti aggettante su strada aperta al traffico veicolare, l'altezza minima dovrà essere di mt. 5, sempre misurata dal bordo inferiore. La distanza dal bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare, se presente, i due terzi dell'ampiezza del marciapiede ed, in ogni caso, il valore assoluto di mt. 1,20;
- è vietata, nei sottoportici, l'installazione di insegne a bandiera;
- al di sopra dei tetti degli edifici, siano essi piani o spioventi, sono ammesse solo insegne d'esercizio non alteranti la sagoma complessiva degli edifici;
- Sono vietate le insegne su pali collocati su suolo privato, laddove l'oggetto dell'insegna abbia proiezione al di fuori dei confini di proprietà.

2. Nei centri abitati, laddove le "insegne d'esercizio" siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, oppure ad una distanza non inferiore a mt. 2 dal limite di carreggiata, le distanze minime di cui all'art. 3, commi 2° e 3°, del presente Regolamento, non si applicano.

## Art. 8

### Cartelli pubblicitari

1. La collocazione dei "cartelli" deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico. Nei centri abitati è vietata l'installazione di qualsiasi cartello mobile posato sul suolo pubblico, con l'unica esclusione delle cosiddette "locandine" delle edicole.

2. Nei centri abitati, sulle strade di tipo E) e F), laddove i "cartelli" siano collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza per tutta la loro superficie ai fabbricati e, comunque, ad una distanza non inferiore ai mt. 3 dalla carreggiata, le distanze minime di cui all'art. 3, comma 2°, del presente Regolamento, non si applicano, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni.

3. I cartelli devono avere sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso deve essere limitato alla riproduzione dei marchi depositati e non può comunque superare un quinto dell'intera superficie del cartello.

4. E' consentita l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari del tipo "a messaggio variabile" nelle aree pedonali nelle aree adibite a parcheggio o in aree diverse dalla sede stradale .

5. Nelle aree di cantiere, temporaneamente e per un periodo massimo equivalente alla durata del cantiere, a condizione che siano adottate soluzioni idonee per l'integrale schermatura visiva dei ponteggi, è possibile collocare cartelli pubblicitari, anche in deroga al limite dimensionale di cui all'art. 4, alle seguenti condizioni:

- l'impianto deve contenere un unico messaggio pubblicitario;
- la richiesta di autorizzazione potrà essere avanzata e valutata solo successivamente alla presentazione della pratica edilizia relativa al fabbricato;
- è vietata l'installazione di "cartelli luminosi a luce propria";
- è vietata l'installazione di "cartelli a messaggio variabile".

## Art. 9



# COMUNE DI CUTROFIANO

- Provincia di Lecce -

## Preinsegne

1. Le preinsegne, di dimensioni contenute entro i limiti inferiori di mt. 1 x 0,20 e superiori di mt. 1,50 x 0,30, la cui installazione è vincolata ad un sistema unitario di pubblicizzazione da approvarsi con atto della Giunta Comunale, sono abbinabili sulla stessa struttura di sostegno fino ad una dimensione massima pubblicitaria i mq. 2,7. Ogni struttura di sostegno, così come sopra identificata, costituisce oggetto di autorizzazione. Le spese per l'installazione della palina di sostegno sono a carico della prima azienda che chiede autorizzazione.

### Art. 10

#### Segni orizzontali reclamistici

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi esclusivamente nei casi contemplati dall'art. 51, comma nove, lett. a) e b), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 che testualmente si riportano:  
*a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali; b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.*

### Art. 11

#### Impianti pubblicitari di servizio

1. L'installazione sul suolo pubblico, ovvero su suolo aperto al pubblico, di impianti pubblicitari di servizio (mezzi pubblicitari abbinati ad orologi, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre) è ammessa solo a seguito di specifica convenzione approvata con deliberazione dell'Ente Comune ovvero, nel caso di singoli impianti non comportanti sostanziali modifiche della morfologia dei luoghi, previa autorizzazione.

### Art. 12

#### Stazioni di servizio

1. Nelle stazioni di servizio la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare mq. 40.  
2. Fuori dai centri abitati restano fermi i limiti previsti dall'art. 52 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nonché la possibilità di autorizzare la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna d'esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio della misura massima di mq. 4, nel rispetto della distanza minima di ml. 200 da tutti gli altri cartelli. Analogamente è previsto per i centri abitati, dove la dimensione massima del cartello è determinata in mq. 3 e la distanza minima in ml. 20.

### Art. 13

#### Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica fuori e dentro il centro abitato è consentita: nel periodo 1 maggio-30 settembre dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00; nel periodo 1 ottobre-30 aprile dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 previa autorizzazione e pagamento della corrispondente tariffa al gestore del servizio pubbliche affissioni.

2. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, che così recita: *“le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.*

*Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da*

*parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti...”.*

3. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto



# COMUNE DI CUTROFIANO

- Provincia di Lecce -

del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

## **Art. 14 Volantinaggio**

1. Nel centro abitato il materiale pubblicitario potrà essere distribuito esclusivamente nelle cassette postali previa autorizzazione e pagamento della corrispondente tariffa al gestore del servizio pubbliche affissioni.
2. E' fatto divieto della diffusione di volantini, depliant e quant'altro di ogni forma e contenuto, utile alla diffusione di messaggi pubblicitari nelle vie e piazze, nei portoni e sotto le porte, nei parabrezza delle autovetture e comunque in tutti i veicoli in genere ed in tutti gli altri luoghi pubblici del centro abitato, delimitato dai segnali di località.
3. I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 a norma della legge 03/03/1934, n. 383.

## **CAPO III Zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale**

### **Art. 15 Zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale**

1. All'interno delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale e di quelle classificate dalla normativa dello Strumento Urbanistico Generale come centro storico compresi gli edifici le cui fronti prospettano sulle piazze e strade che lo delimitano, è vietata l'installazione di qualsivoglia mezzo pubblicitario, con la sola esclusione di:
  - insegne d'esercizio;
  - impianti della pubblica affissione;
  - impianti pubblicitari temporanei di cui all'art. 8, comma quinto, del presente Regolamento;
  - stendardi e striscioni, ma solo se collocati in occasione di manifestazioni promosse dal Comune, ovvero da soggetti terzi, con il patrocinio e specifica autorizzazione del Comune;
  - impianti pubblicitari di servizio, ma solo a seguito di specifici progetti di "arredo urbano", approvati dal Comune;
  - targhe professionali;
  - mezzi pubblicitari a messaggio variabile, all'interno delle vetrine e delle aree di parcheggio.Le insegne d'esercizio e le targhe professionali dovranno essere realizzate con materiali qualificanti e tipici delle maglie edificate di antica origine: ceramica locale dipinta e decorata a mano, con esclusione assoluta di calcomanie ed elementi alfanumerici pre-confezionati; ottone, bronzo, rame, ferro battuto, legno naturale o trattato e/o dipinto.
2. Le "insegne d'esercizio" del tipo a bandiera sono ammesse solo per gli esercizi di rivendita di tabacchi, posti telefonici pubblici, posti di pronto soccorso e farmacie. L'insegna, limitata al previsto simbolo di legge, è autorizzata in un solo esemplare.
3. Le "insegne d'esercizio" del tipo frontale dovranno essere contenute tra gli stipiti e l'architrave dell'esercizio al quale si riferisce. Nei casi in cui l'insegna frontale non possa essere contenuta tra gli stipiti e l'architrave, può essere installata oltre tali limiti purchè montata sopra la linea di intradosso dell'architrave.
4. Con riferimento agli "impianti fissi della pubblica affissione", è vietato l'utilizzo di impianti tipo "poster" e tipo "trespolo".
5. Nelle aree di cantiere gli eventuali impianti pubblicitari di cui all'art. 8, comma quinto del presente regolamento, devono riprodurre il prospetto dell'immobile soggetto a lavoro per almeno il 30% della superficie complessiva del ponteggio.
6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490.

## **CAPO IV Procedure per il rilascio dell'autorizzazione, sanzioni e norme transitorie**



# COMUNE DI CUTROFIANO

- Provincia di Lecce -

## Art. 16

### Autorizzazioni e competenza amministrativa

1. L'autorizzazione al posizionamento, ovvero alla modifica di cartelli, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, richiesta sia fuori che all'interno dei centri abitati, è rilasciata con le modalità indicate dall'art.53 del D.P.R. 495/1992 e del D.P.R. 380/2001, previo pagamento di un corrispettivo definito annualmente dalla Giunta Comunale ai sensi del comma 7 del suddetto articolo. La suddetta autorizzazione ha validità triennale ed è tacitamente rinnovabile.
2. Le domande di autorizzazione devono essere presentate in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 495/1992 e indirizzate al Settore Edilizia e Attività Produttive.
3. Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, le autorizzazioni possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento con conseguenti oneri a carico del concessionario.
4. La Giunta Comunale, acquisito il parere della Commissione Consiliare Attività Economiche, con proprio atto, individua sul suolo pubblico i punti ove installare i mezzi pubblicitari tipo "poster" della misura di mt. 3x6. L'assegnazione di detti punti ai gestori avverrà esclusivamente a seguito di apposito bando di gara, con procedura aperta e modalità nello stesso contenute.

## Art. 17

### Norme di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento Comunale, valgono le norme previste dal D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In particolare, con riferimento agli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si rimanda a quanto già disposto in materia dagli artt. 54 e 55 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e, con riferimento alle procedure di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, a quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il rinnovo delle autorizzazioni, laddove non risultino modifiche dell'impianto pubblicitario, è soggetto a comunicazione contenente l'autocertificazione circa l'assenza di modifiche.

## Art. 18

### Sanzioni amministrative

1. La violazione delle norme del presente regolamento, laddove non riguardante fattispecie di illecito per il quale la relativa sanzione amministrativa pecuniaria risulta già disposta dal vigente Codice della Strada (art. 23), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma, così come determinata dall'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche, applicata con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Quando più persone concorrono in una delle violazioni previste dal presente regolamento, laddove sanzionata ai sensi del vigente Codice della Strada, trova applicazione il principio di solidarietà di cui all'art. 196 dello stesso Codice. In analogo caso di concorso di più persone, laddove risulti applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal primo comma del presente articolo, trova applicazione l'art. 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Sarà altresì sanzionabile, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 60, applicata con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, la collocazione o l'esposizione di insegne, cartelli, tende solari ed altri mezzi pubblicitari autorizzati, il cui permesso non sia stato ancora ritirato presso l'Ufficio che lo ha emesso; sarà sanzionabile nella stessa misura la mancata esibizione dell'autorizzazione, da conservarsi in originale o in copia presso l'esercizio in modo che essa sia immediatamente presentabile agli agenti accertatori al momento del loro sopralluogo.
4. La determinazione dell'entità delle sanzioni applicabili alle diverse fattispecie di violazioni ha luogo mediante apposito atto amministrativo.

## Art. 19

### Norme transitorie

1. I mezzi pubblicitari, diversi da quelli di cui al comma secondo, già collocati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, devono essere adeguati alla norme dallo stesso previste entro il termine di 12 mesi dalla data di adozione del presente regolamento o, in alternativa, rimossi. Entro il medesimo termine devono essere



# COMUNE DI CUTROFIANO

- Provincia di Lecce -

rimossi tutti i mezzi pubblicitari in contrasto con le presenti norme per i quali non sia possibile il loro adeguamento.

2. Gli impianti fissi per le pubbliche affissioni, collocati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere mantenuti anche in deroga. L'obbligo di adeguamento sorge, per il singolo impianto, in occasione della sostituzione.

3. Le insegne esistenti non più riferite ad attività o servizi in corso dovranno essere rimosse, a cura e spese del soggetto a suo tempo autorizzato, entro il termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento e in ogni altro caso entro 60 giorni dalla cessazione dell'attività.